

DimENTICARE I ROM?
Riflessioni su cultura giuridica e antiziganismo
in venti anni che non hanno lasciato il segno

di *Alessandro Simoni**

Sommario: 1. Impreviste prospettive romani nella routine Covid-19. – 2. Etnografie casalinghe e rappresentazione pubblica dell'identità rom. – 3. I rom e il legislatore: il problema del riconoscimento del romanés quale lingua minoritaria. – 4. I rom e il legislatore: l'infrastruttura normativa dell'antiziganismo. – 5. I rom e la magistratura. – 6. Una piccola proposta giuspolitica: dimenticare i rom.

1. Impreviste prospettive romani nella routine Covid-19

Mentre queste pagine vengono chiuse, l'Italia vive nell'emergenza imposta dalla pandemia Covid-19, e chi scrive è – come tutti – sottoposto a un regime di restrizioni che implica una stretta vigilanza su ogni spostamento al di fuori della propria abitazione. Come sappiamo, chiunque può essere chiamato a rendere conto della sua presenza a un agente di qualche forza di polizia, locale o nazionale, che potrà valutare se trovarsi in quel luogo in quel momento è ammissibile, a partire da norme che lasciano spazi di interpretazione molto ampi, e che in una prima fase potevano portare a una denuncia per violazione dell'art. 650 del codice penale. Tutto ciò avveniva e avviene, naturalmente, nel contesto del nostro modello di stato di diritto. Se la spiegazione non era soddisfacente, anche nel primo periodo non è che il cittadino rischiasse l'arresto immediato, non previsto per quel reato. Una lacuna questa ritenuta inaccettabile da un Procuratore della Repubblica molto attento alla dimensione comunicativa del proprio ruolo, che ha proposto di introdurre una nuova fattispecie di reato con la previsione proprio dell'arresto (facoltativo) in flagranza, a più efficace deterrente contro la violazione delle regole di “contenimento”¹.

* Professore di Sistemi giuridici comparati nell'Università di Firenze.

1. La proposta era di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica di Agrigento, «la Repubblica», 27.3.2020.

Anche dopo la sostituzione della sanzione penale con una amministrativa (sostituzione che ha provocato la reazione del magistrato), la concreta “dinamica di strada” rimane immutata. Per chi si avventura sulla pubblica via senza corrispondere nell’aspetto esteriore a un “tipo ideale” di “cittadino medio che va a fare la spesa” o altra categoria rassicurante, il confronto con le forze di polizia diventa un terreno di negoziazione, dove la discrezionalità di chi rappresenta lo Stato è altissima, e l’esito inevitabilmente legato alla situazione e alle caratteristiche della persona coinvolta. Certamente, ci sarà da qualche parte un giudice, ma il suo intervento si pone inevitabilmente molto lontano dal “contatto sociale” iniziale. Lo stesso magistrato di cui sopra era d’altronde consapevole di questa distanza, e si sentiva obbligato a specificare che «Le garanzie per il cittadino-indagato sarebbero state affidate alla stessa polizia giudiziaria, in prima battuta». Perché ricordare questa situazione? Molto semplice. Perché l’incontro/negoziazione continuo con le forze di polizia statali e locali, con spazi di discrezionalità altissimi e strumenti di tutela nella pratica ininfluenti, è condizione ordinaria nell’esistenza di chi è classificato e percepito come “zingaro”, “rom”, “nomade”.

Prima di entrare nel vivo dei vari problemi, vorrei però condividere con i lettori due esperienze vissute nella dimensione di (tendenziale) reclusione domestica da Covid-19, che mi hanno aiutato a trovare la motivazione per chiudere le pagine da tempo attese per il volume destinato a celebrare i venti anni di «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza»².

L’improvvisa trasformazione della routine di vita mi ha portato infatti a un’inattesa immersione romani, con scambi molto interessanti sul piano umano, ma che contengono anche esempi paradigmatici dei nodi di fondo che continuano a imbrigliare il rapporto tra le istituzioni che governano la società italiana e il mondo rom che ne è parte, pur se spesso sconosciuta.

Nodi che riguardano primariamente la rappresentazione di questo mondo, ossia lo stabilire chi “conta” come “zingaro”, “rom”, “nomade”.

Sono entrato in contatto, infatti, con due differenti “dimensioni zingare”, che prima mi scorrevano accanto inavvertite.

Per scoprire la prima è bastato modificare di poco il tragitto che devo compiere a piedi in una zona periferica per arrivare da casa alla strada provinciale.

2. Ovviamente la piena comprensione dei problemi qui toccati richiederebbe una prospettiva temporale più ampia, e il presente scritto non vuole andare oltre una breve panoramica sull’evoluzione più recente. In considerazione del taglio scelto i riferimenti in nota sono ridotti al minimo. L’intero scritto riprende, formulandole in modo differente, tesi avanzate in modo più approfondito nel volume *Rom, antiziganismo e cultura giuridica*, CISU, Roma, 2019, che a sua volta ripropone, aggiornandoli e integrandoli, scritti già pubblicati altrove, in buona parte proprio in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza». Ove assenti, i riferimenti sono quelli contenuti nelle corrispondenti parti del volume. Per un ulteriore approfondimento, in particolare su aspetti di diritto positivo, si può vedere Bonetti P., Simoni A., Vitale T. (a cura di), *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, Giuffrè, Milano, 2011.

Un itinerario poco a lato di quello percorso ogni giorno dagli abitanti della zona, che seguono una traccia ormai brulla per il continuo passaggio. Questo sentiero alternativo, che fornisce un angolo di visuale diverso, mi ha consentito di intravedere, nascosto tra gli arbusti, un riparo ricavato con un telo scuro. Un precarissimo loculo, alto mezzo metro e lungo un paio.

Accanto all'apertura erano riposte ordinatamente – come nell'ingresso di una normale abitazione – un paio di scarpe. Nei giorni successivi, durante le brevi uscite ammesse dai vari “dipiciemme”, il proprietario delle scarpe si palesava come un giovane rumeno che nel corso di una conversazione – svoltasi alla prescritta distanza sociale – si mostrava fluente, oltre che nella sua lingua nazionale, anche in una variante di romanés.

Per incrociare l'altra “dimensione zingara” non è stato neanche necessario vagare per i prati. È bastato scambiare qualche parola con una persona già conosciuta, ma in circostanze tali da non andare oltre brevi colloqui di cortesia. Una persona che sino a quel momento non aveva per me una “specificità etnica”, e avvertivo semplicemente “italiana” come tante altre.

Mezz'ora di conversazione in un contesto di reciproca fiducia è bastata per scoprire che parlavo con un membro di una famiglia di sinti, con un cognome (come ho saputo dopo) molto noto tra chi lavora negli spettacoli viaggianti.

2. Etnografie casalinghe e rappresentazione pubblica dell'identità rom

A riflettere bene, da queste etnografie casalinghe emergono due modalità ricorrenti nel contatto tra mondo rom e chi rom (o sinto) non si sente.

Nel primo caso vediamo la situazione di chi vive in una marginalità abitativa estrema, e che quando non riesce a nascondersi fisicamente, che sia in un bosco o in un rudere, viene osservato solo attraverso la lente delle manifestazioni esteriori di questa marginalità, facilmente associate alla “ziganità”.

Se lo sguardo che scopriva il sommario rifugio fosse stato quello di un rappresentante delle istituzioni, il dato linguistico, che per me era stato il punto di partenza del dialogo, sarebbe diventato irrilevante. La persona sarebbe stata incasellata e il suo spartano spazio vitale sarebbe diventato elemento di un “insediamento” di “nomadi” (vedremo oltre la storia più recente di queste categorie), o altra etichetta equivalente. Il fatto che l'abitante del loculo mimetizzato nel verde suburbano parlasse o meno romanés, e si sentisse o meno rom, non avrebbe influito sull'esito finale dell'incontro.

Nel secondo caso vediamo invece chi, nella prospettiva dell'antropologia, della linguistica o di un'altra scienza sociale che si interessa al dato culturale, sarebbe considerato come parte del mondo “rom” (in questo caso nella sua componente sinta), e si pensa come tale, ma nel quotidiano non attira sguardi indagatori, visto che non reca segni distintivi esteriori, né vive in condizione di marginalità. Al contempo non tende a manifestare facilmente la propria

identità, avvertendo come questa potrebbe creargli problemi, principalmente con chi vigila sull'applicazione delle leggi. Il sinto "giostraio" che come imprenditore dello spettacolo viaggiante deve rispettare norme severe e complesse, ed è in continua relazione con le polizie e le amministrazioni locali, ha normalmente altre priorità che rivendicare pubblicamente la propria "etnicità". Se già "giostraio" è categoria sospetta, aggiungere alla propria immagine da spendere in pubblico l'esotico "sinto" porterebbe solo un'ulteriore ragione di diffidenza. Nei paragrafi successivi cercherò di mantenere l'accento sui problemi che sorgono quando le istituzioni entrano in contatto con chi ieri era visto come "zingaro" e oggi come "di etnia rom", ponendomi in una prospettiva giuridica e concentrandomi – con una serie di *flash* – sugli ultimi venti anni.

Credo però che valga la pena di ritornare sul valore esemplificativo dei miei due incontri, che chiariscono l'essenza del problema, ossia che la rappresentazione dominante, a livello individuale come nelle istituzioni, dell'identità rom è monopolizzata da una piccola frazione altamente visibile.

Non intendo qua proporre la banalità "ci sono i delinquenti ma la maggioranza sono brave persone", non fosse altro perché la massa invisibile accoglie anche frange delinquenziali. Voglio solo rimarcare lo scarto enorme – infinitamente maggiore rispetto ad altri gruppi già oggetto di pregiudizi, come ad es. gli albanesi – tra i pochi che in un modo o nell'altro verranno in qualche interazione sociale riconosciuti come "rom" e i molti che non lo saranno, non obbligatoriamente perché si nascondono. Pensiamoci. "Rom" non è una cittadinanza, un passaporto, un luogo di nascita, un "dato personale" oggettivo che in un momento o nell'altro può saltare fuori e qualificarti, o suggerire qualcosa. Non corrisponde neanche a un'identità religiosa precisa, perlomeno che ti distingua da tanti altri che rom non sono. Gli attivisti rom e gli innamorati colti del mondo rom richiameranno l'importanza del romanés, lingua (o insieme di lingue apparentate)³ con radici indiane. A questi va ricordato che è una lingua che coesiste sempre con un'altra, tipicamente quella del contesto in cui la persona è cresciuta. Vanno menzionati poi i gruppi avvertiti come "zingari" ma che non usano il romanés e le tante persone che affermano di essere rom o sinte, ma non conoscono che poche frasi, perché "in casa non lo si parla" o "me ne ha insegnato qualcosa la nonna".

Vicende simili a quelle di tanti patrimoni linguistici deboli e bisognosi di promozione, si dirà. Certo, ma in questo caso abbiamo una lingua che pochissimi sono in grado di riconoscere, e della quale la maggioranza degli italiani non sospetta nemmeno l'esistenza, a fronte di un'etichetta di tipo etnico, quella di "rom", con conseguenze sociali pesanti. Essere di "etnia rom" è un proble-

3. Su questo aspetto v. Halwachs D., "Possiamo dire che Roma, Sinti, Calé, ecc. sono un'unica minoranza linguistica?", in *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, op. cit., p. 127 ss.

ma, ma quest'etnia non è costruita nel dibattito pubblico a prescindere dal dato etnico tipico, la lingua.

Ritornando al mio osservatorio domestico, la conclusione è che stabilire chi “conta” come rom è questione che ognuno risolve a modo suo. Personalmente, ritengo di aver incontrato un rom se qualcuno mi dimostra una qualche familiarità con una variante di romanés. Il punto è che, assumendo come indicatore identitario un elemento classico come la lingua, la percezione della separatezza “rom”/“non rom” cambia completamente. La mia conoscenza di una lingua romanì è limitatissima, basata sulle lezioni retribuite di un giovanissimo rom albanese venti anni fa, integrate con un libro svedese⁴.

Un livello sufficiente a *épater les bourgeois* tra i non rom, ma sul campo utile al massimo ad avviare una comunicazione di base.

Attraverso questa lente, comunque oggettivamente differente rispetto a quella della generalità dei cittadini, ho riconosciuto negli anni come rom persone dal più vario aspetto, viaggiatori con cartelle di documenti come un qualsiasi impiegato, baristi di locali alla moda, muratori e personale aeroportuale, addetti alle pulizie di luoghi che frequentavo tutti i giorni, e persino persone così integrate nel mio contesto lavorativo da porre problemi di *privacy* se volessi dare maggiore concretezza all'esempio. Persone che senza la mia particolare lente linguistica si sarebbero confuse, oltre che tra i rom italiani, tra gli infiniti volti che compongono il flusso migratorio dalla Romania, dai Paesi dell'ex Jugoslavia, ma anche da Paesi normalmente non associati ai rom. L'identità è – certo – sempre questione spinosa. È tuttavia altrettanto certo che gli elementi utilizzati per dare un contenuto all'identità rom nella società italiana e nelle sue istituzioni di ogni livello, sono così arbitrari da rendere forse preferibile “dimenticare i rom” e usare solo le rodate etichette che ci hanno lasciato gli stati nazionali, “italiano”, “francese”, “rumeno”, “albanese”, e così via. Ritourneremo su questo punto nell'ultimo paragrafo.

3. Il rom e il legislatore: il problema del riconoscimento del romanés quale lingua minoritaria

Una prospettiva dalla quale per un giurista è possibile affrontare la questione della condizione dei rom è quella dei diritti linguistici⁵, che utiliz-

4. Si trattava di un classico della linguistica romanì, Gjerdman O., Ljungberg E., *The Language of the Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon*, Lundequistska bokhandeln, Uppsala, 1963.

5. Oltre ai vari saggi contenuti in *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, op. cit., v. ad es. anche Baldin S., *The Protection of the Romani Language and the Itinerant Lifestyle of Roma Minorities: A Fuzzy Approach to the Comparative Analysis*, «Comparative Law Review», vol. 3, n. 2, 2012, p. 18 ss.

ziamo per iniziare l'abbozzo di una retrospettiva legislativa nei due ultimi decenni.

In questo caso l'arco temporale prescelto sembra fatto apposta, in quanto coincide quasi perfettamente con il tempo trascorso dalla promulgazione della legge n. 482 del 1999 in tema di "minoranze linguistiche storiche", il cui catalogo di minoranze tutelate non comprende rom e sinti. Non vale qui la pena di ricostruire le manovre politiche sottostanti all'esclusione di quelle che in una prima versione erano definite come lingue delle popolazioni di "origine zingara". Queste vennero apparentemente espunte per l'emersione durante l'approfondimento parlamentare della «difficoltà di applicazione alla popolazione zingara di molte delle norme dell'articolato, per il mancato ancoraggio della stessa ad un territorio definito»⁶, con il conseguente stralcio in commissione referente e il rinvio della materia a un "provvedimento specifico", che non è mai arrivato⁷.

Si potrebbe naturalmente sottolineare che l'argomento dell'assenza di un legame territoriale è molto debole, viste le risalenti radici di molte comunità rom italiane in determinate aree del Paese, come nel caso dei rom abruzzesi.

Si tratta evidentemente di un corollario della vecchia visione degli "zingari" come "popolo senza patria" (*ergo* senza territorio), in questo caso utilizzato per legittimare posizioni contrarie a priori al riconoscimento, con paternità politiche ben definite. Meglio invece mettere in luce le difficoltà sorte nell'attività *de lege ferenda* successiva all'introduzione del quadro normativo sulle minoranze linguistiche storiche. D'altronde, se sul piano politico e simbolico l'esclusione delle lingue "zingare" dal catalogo del legislatore del 1999 è una ferita che rimane aperta, la protezione da cui rom e sinti vennero esclusi era comunque molto debole, visto l'impianto complessivo della legge e la difficoltà di azionare la tutela accordata.

Una considerazione di fondo, da me già formulata in uno scritto di alcuni anni fa, riguarda l'arretratezza culturale che i lavori preparatori della legge del 1999 dimostravano. In quelle pagine facevo un confronto con i lavori preparatori di una delle pochissime normative europee a tutela del romanés, ossia la legge svedese sulle minoranze linguistiche del 2009, che considera la "romani chib" ("lingua rom") lingua minoritaria nazionale insieme al finlandese, allo yiddish, al lappone (*samiska*) e al *meänkieli*, lingua di gruppo finnico parlata nel nord del Paese⁸.

6. Scalia G.M., *Le Comunità "sprovviste di territorio". I Rom, Sinti e i Caminanti in Italia*, Ministero dell'interno, 2006, Roma, p. 14.

7. I lavori preparatori della legge del 1999 sono leggibili in un'utile pubblicazione dell'Ufficio Informazioni Parlamentari del Senato, *Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, Lavori preparatori. Nuova serie*, n. 8, dicembre 2009.

8. Lo scritto, originariamente pubblicato in un volume dell'Accademia della Crusca, è ora leggibile in *Rom, antiziganismo e cultura giuridica*, *op. cit.*, p. 153 ss.

Anche se la legge entrerà in vigore molto più tardi, il suo contenuto è già ampiamente definito in un rapporto governativo del 1997 che presenta e sintetizza tutte le conoscenze disponibili circa la storia e la diffusione del romanés in Svezia, compresa la questione della sua unità o pluralità, problema scientificamente complesso, e sensibile per gli stessi rom e sinti. Già lo scarto terminologico tra “romani chib” e “lingue delle popolazioni di origine zingara” dovrebbe essere sufficiente a dare la misura della distanza in termini di approfondimento. Gli anni successivi hanno portato progressi modestissimi. Una rassegna delle pubblicazioni su rom e sinti realizzate negli ultimi due decenni dalle nostre istituzioni parlamentari e governative sarebbe un esercizio veramente impietoso, soprattutto per il paradosso che nello stesso arco di tempo i *Romani studies* italiani hanno prodotto lavori di altissimo livello, in particolare sotto l’impulso di Leonardo Piasere.

Dopo la battuta di arresto del 1999 la prima occasione di rilievo per vedere riconosciuto il patrimonio linguistico di rom e sinti come parte della storia e della cultura dell’Italia si è posta nel 2011, con la circolazione del progetto di legge intitolato “Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei rom e dei sinti”, nato a margine del convegno di Milano su “La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia” promosso da ASGI l’anno precedente insieme ad altre organizzazioni italiane e straniere. Il progetto, predisposto per la pubblicazione nel volume degli atti⁹, fu sottoposto come d.d.l. individuale al Senato in due successive legislature, la XVI e la XVII, per iniziativa rispettivamente dei senatori Perduca e Palermo¹⁰.

Il “progetto milanese” rimane un prezioso *vademecum* sulle opzioni disponibili al legislatore per intervenire sui principali nodi sociali delle comunità rom e sinte, viste in tutta loro varietà. Complessivamente, si tratta di un testo che può essere inserito nel filone della normativa antidiscriminatoria, pur se contiene anche un’articolata sezione nella quale si formula una proposta di inquadramento dei diritti linguistici dei rom alla luce delle convenzioni internazionali esistenti.

Credo sia onesto riconoscere che il progetto non avesse reali possibilità di diventare, almeno nella sua formulazione originaria, legge dello stato, per la difficoltà di ipotizzare una costellazione politica che vi convergesse. Rimane tuttavia un esperimento senza precedenti di processo partecipativo, come ricordato nelle pagine di presentazione del volume degli atti: «Non si è trattato [...] di una iniziativa scientifica “sui” Rom e i Sinti. Il percorso svolto dal comitato scientifico insieme alle organizzazioni di Rom e Sinti [...] è stato curato e altrettanto importante quanto la Conferenza stessa [...]. Il dialogo è stato acceso, continuo e attento anche con le organizzazioni che non hanno voluto o non hanno potuto partecipare al percorso preparatorio.

9. Si tratta del volume *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, op. cit.

10. XVI legislatura, n. 2552 (Perduca) e XVII legislatura, n. 770 (Palermo).

Il percorso congiunto ha permesso di definire i punti di principale interesse per i Rom e i Sinti, su cui il Comitato scientifico ha “commissionato” a colleghi esperti appositi approfondimenti giuridici e studi [...]. Ha permesso anche di rivedere preventivamente alcuni dei punti giuridici più delicati da discutere nel convegno e di raccogliere il punto di vista dei diretti interessati, che invece troppo spesso sono ignorati come interlocutori autorevoli per la progettazione delle politiche pubbliche che li riguardano»¹¹.

L'idea di un progetto legislativo di tale respiro, elaborato attraverso un lavoro molto articolato comprendente organizzazioni di rom e sinti di tutta Italia, con uno studio preliminare delle varie tematiche che coinvolse decine di giuristi e scienziati sociali, fu senza dubbio pionieristica e comportò un decisivo salto in avanti nell'approfondimento dei vari problemi giuridici, dovuto in primo luogo all'entusiasmo di Paolo Bonetti, a cui è anche dovuta la prima versione dell'intero articolato.

Il progetto non ricevette critiche esplicite in sedi accademiche, in particolare quelle giuridiche, ma dovette confrontarsi con uno scetticismo sotterraneo, attraverso opinioni espresse in *mailing list* e altre reti informali, in Italia e all'estero. Alcuni studiosi, in particolare antropologi e storici, vi scorgevano infatti il rischio di una “sostanzializzazione” dell'identità rom, attraverso una sorta di fissazione autoritativa delle sue caratteristiche.

Lo scetticismo di alcuni scienziati sociali, che a mio parere era basato su una mancata comprensione della specificità della dimensione giuridica e delle correlazioni del testo proposto con il quadro normativo complessivo, non è certo stato decisivo nell'impedire che il progetto milanese avesse un seguito, perlomeno nella sezione relativa ai diritti linguistici, che avrebbe potuto agevolmente essere incorporata per seguire un autonomo *iter* parlamentare.

Oltre che dalla generale difficoltà di catalizzare il consenso tra le formazioni parlamentari, le prospettive del progetto milanese sono state minate dall'indebolimento causato dalla successiva “cattura” del tema della tutela dei diritti linguistici da una parte del mondo rom, che ha deciso di avviare un proprio autonomo percorso adoperandosi per il deposito nel giugno 2015 alla Camera dei Deputati di un disegno di legge volto a riconoscere lo *status* di minoranza linguistica storica ai parlanti la lingua romanì¹². Una proposta con una struttura tecnica a mio parere debole, pur se certo più avanzata di altre del passato che si limitavano ad aggiungere il romanés al catalogo della legge 482 del 1999. Quello che rileva è però non l'intrinseca qualità del testo, ma

11. Bonetti P., Simoni A., Vitale T., “Presentazione. La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia: dall'ascolto e confronto alla proposta”, in *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, *op. cit.*, p. 4.

12. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Proposta di legge n. 3162, Melilla e altri, Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della minoranza linguistica storica parlante la lingua romanì.

l'evidente difficoltà di sintetizzare, in termini di richieste di diritti e tutele, le visioni delle tante componenti del mondo rom, anche limitandosi alle comunità non immigrate.

L'esito di questa vicenda credo contenga insegnamenti rilevanti. Da un lato ci mette di fronte a un cambiamento molto importante, con rom che si fanno attori politici autonomi, costruendo proprie reti con membri di assemblee parlamentari e dell'accademia. Se si legge la relazione di accompagnamento al d.d.l. appena menzionato, si vede nettamente come esso origini dalle priorità manifestate da un'organizzazione espressione dei rom abruzzesi, che si sono appoggiati a un ateneo locale. Le posizioni di questa componente sono a mio parere problematiche, in quanto depotenziano la lotta contro l'antiziganismo rivolto ai rom di recente immigrazione, riflettendo interessi specifici delle comunità di antico radicamento in Italia, che tendono a marcare la loro diversità rispetto a quei rom immigrati che vivono in condizione di marginalità.

Questa evoluzione ci deve portare anche a ripensare una valutazione generale che traspare in dottrina, ossia che «Il tema dei diritti linguistici per i rom non è il principale», e che per loro «Pensare di rivendicare i diritti linguistici di seconda specie è un lusso»¹³. Sono tesi che non tengono conto delle tante prospettive rom, diverse e tra loro spesso non comunicanti. Se il rilievo può certo aver senso nella prospettiva di gruppi che vivono in condizioni di marginalità e di quotidiana tensione con le istituzioni, come nei casi descritti nei paragrafi successivi, è ormai lontano dalla realtà di quelle comunità che hanno sviluppato forme di negoziazione politica che riproducono, nel bene e nel male, quelle correnti nella società italiana maggioritaria. Per queste comunità, la riduzione del problema legislativo ai diritti linguistici è funzionale a semplificare la propria azione nel momento in cui cercano di legittimarsi come interlocutori di soggetti politici, spesso per accreditarsi a livello regionale. La tutela della lingua è messaggio semplice, che non va a toccare interessi di rilievo e non mette in luce debolezze di sistema, lasciando aperto il problema dell'eguaglianza sostanziale e della discriminazione indiretta, affrontate invece nel "progetto milanese"¹⁴.

4. I rom e il legislatore: l'infrastruttura normativa dell'antiziganismo

Gli ultimi venti anni offrono per il nostro Paese una panoramica non solo di occasioni perse, ma anche di oggettivi arretramenti per quello che riguarda la sfera legislativa, al di là del problema dei diritti linguistici.

13. Poggeschi G., *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Carocci, Roma, 2010, p. 330.

14. Spunti in tal senso si possono vedere in Kostadinova G., *Minority Rights as a Normative Framework for Addressing the Situation of Roma in Europe*, «Oxford Development Studies», vol. 39, no. 2, June 2011, p. 163 ss.

Un aspetto è quello delle norme che non nascono come prodotto di un esplicito antiziganismo, ma che progressivamente sono diventate strumenti di controllo e limitazione della presenza di rom e sinti.

Il ventennio non nasceva in questo caso sotto cattivi auspici. Proprio nel 1999 veniva infatti abrogato, nel disinteresse generale, il secondo co. dell'art. 670 del codice penale circa la "mendicizia invasiva", originariamente un'aggravante sopravvissuta come reato autonomo dopo la dichiarazione di incostituzionalità nel 1995 del primo co. che puniva la mendicizia semplice. Non mi soffermerò su questo tema¹⁵, che è trattato nella sua evoluzione più recente nel saggio di Giacomo Pailli in questo volume¹⁶, ricordando solo come la norma del codice penale fosse negli anni Novanta uno strumento utilizzato primariamente in funzione antizigana, anche a causa dell'abrogazione di parti della legislazione di polizia che permettevano di allontanare marginali urbani.

L'eliminazione delle ultime vestigia di sanzione penale della mendicizia degli adulti paradossalmente si verifica tuttavia quando gli "zingari stavano tornando", nella forma del flusso di rom rumeni all'interno del quale alcuni trovano economicamente razionale praticare forme di accattonaggio (spesso insieme ad altre attività, non oggetto dello stesso stigma), che ha assunto visibilità e rilevanza come tema politico nazionale. Ritornerò più oltre a parlare dell'elevazione dei rom a problema politico nazionale. Chiudiamo ora la panoramica dei due decenni sul problema dell'accattonaggio. Sono cose note, ma rimettiamole rapidamente in fila, anche perché contengono dei germogli di una pianta che ha dato transitori frutti pure nell'emergenza Covid-19.

Di fronte all'importanza "percepita" (i numeri come al solito sono altra cosa) della mendicizia rom nelle sue varie forme, le amministrazioni locali hanno messo in atto strategie costruite a partire da tutta una serie di strumenti repressivi "parapenali" sotto forma di ordinanze locali, spesso a debole base giuridica e pensate a puro scopo di deterrenza, a prescindere dalla loro effettiva applicabilità. Ricordiamo le prime due "ordinanze fiorentine" del 2008 contro i lavavetri (quasi tutti rom rumeni) che evocavano l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale nei confronti dei trasgressori¹⁷. Anche in quel caso questa proteiforme fattispecie dopo poco scomparire sostituita da sanzioni amministrative. Vicende simili si verificano in altre città sotto amministrazioni di vario colore.

La progressione degli anni successivi la conosciamo bene. La pressione giuridica sulla marginalità urbana è progressivamente aumentata sotto l'egida

15. Per una rassegna storica v. Simoni A., *Mendicizia, zingari e cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe problemi*, «Polis», vol. XIV, dicembre 2000, p. 371 ss.

16. Si veda in questo volume Pailli G., pp. 505 ss.

17. Giunta F., Simoni A., *Il diritto e i lavavetri: due prospettive sulle 'ordinanze fiorentine'*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3, 2007, p. 81. Sulle vicende qui accennate si veda in questo volume Pailli G., pp. 505 ss.

della “lotta al degrado”, alimentata (la cosa è a mio parere importante e da studiare) da campagne di stampa locale che si intrecciano con i *social media*. In assenza di un vero dibattito politico sul bilanciamento dei valori, la creazione di un problema e l’introduzione di soluzioni basate sull’efficacia a ogni costo sono velocissime, a livello locale e nazionale. Categorie estremamente generiche di “comportamento fastidioso” possono portare attraverso vari meccanismi (“DASPO urbano”, ecc.) a giustificare restrizioni di libertà molto incisive.

Il punto di arrivo del ventennio è un oggettivo passo indietro, con una sorta di “ritorno alla prima casella”, ossia la (re)introduzione di una fattispecie di reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio” (art. 669 *bis* c.p.) nel primo dei due “decreti sicurezza” emanati dal primo Governo Conte. Una (re)introduzione complessivamente trascurata dai molti critici dei decreti¹⁸, che si sono concentrati invece sulle parti collegate al diritto dell’immigrazione, trascurando questo e altri segni di un’involuzione repressiva basata su strumenti che lasciano una discrezionalità altissima nell’uso del diritto penale.

Altro strumento legislativo che nasce etnicamente neutro ma che ha importanza nelle strategie antizingare è il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. Anche qui si tratta di uno strumento caratterizzato dall’estrema discrezionalità della sua attivazione, che può essere lasciato dormiente per essere messo in moto all’improvviso al fine di potenziare decisioni di sgombero, eventualmente esercitando pressioni sui proprietari per la presentazione della querela ove non vi siano i presupposti (numero di occupanti) per procedere d’ufficio. Personalmente mi sono trovato di fronte a un fascicolo processuale in cui una coppia di rumeni ultrasessantenni trovati in un capannone in disuso ha ottenuto una condanna definitiva a sei mesi di reclusione, con successiva emissione di ordine di carcerazione, avendo come *unico precedente* una condanna per una tenda piantata in un terreno di campagna anni prima. Un effetto finale che dovrebbe tranquillizzare il guardasigilli e gli altri che sostengono che in Italia le pene non sono “certe e severe”.

Come ci si arriva? Basta un’elezione di domicilio presso un difensore d’ufficio sottoscritta da un semianalfabeta durante uno sgombero, che mette in moto una macchina che prosegue (all’insaputa dell’imputato) con una decisione giudiziaria che opta per la pena detentiva in virtù della recidiva infraquinquennale di cui sopra, un appello “dimenticato” da parte del difensore d’ufficio e un rigetto della misura alternativa per assenza di domicilio idoneo. Una storia probabilmente simile a molte altre, che ci ricorda però come le norme sui reati minori possono costituire un efficacissimo armamentario repressivo, estremamente selettivo nella sua applicazione. A chi avesse dubbi è utile fare

18. Con la brillante eccezione di Pepino L., *Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri*, «Questione giustizia», 12.12.2018.

presente che oggi la stessa identica vicenda avrebbe potuto portare a punizioni ancora più “certe e severe”, visto l’inasprimento delle pene edittali per il reato di cui all’art. 633 introdotto dal primo “decreto sicurezza”.

Le recenti derive sono comunque, ricordiamolo, una seconda ondata che è seguita alla stagione del 2008 durante la quale l’ordinamento subì una prima marcata torsione in senso antizigano. La vicenda è sin troppo nota.

L’esecutivo di centrodestra, riprendendo punti espressamente inclusi nel programma elettorale, emise una serie di ordinanze destinate a governare una supposta “emergenza nomadi” effettuando una capillare attività di identificazione e vigilanza sulle persone che vivevano in luoghi qualificabili appunto come “insediamenti di comunità nomadi”¹⁹.

Si tratta di attività che, viste a posteriori, non avevano altra funzione pratica che quella di esibire muscoli a “tutela della legalità” per venire incontro alle aspettative suscitate in una campagna elettorale che sull’antiziganismo aveva spinto molto. Quelli che erano presi di mira, senza giri di parole, erano i rom, come esplicitato in molteplici dichiarazioni dei *leader* politici della maggioranza e dello stesso Ministro dell’interno. Un obiettivo di breve termine che venne senza dubbio raggiunto, in quanto la dichiarazione giudiziaria di illegittimità delle ordinanze giunse con una decisione del Consiglio di Stato nella quale l’aspetto della discriminazione su base etnica non era assolutamente centrale e che comunque interveniva ormai nel totale disinteresse dei media e in uno scenario politico mutato.

È utile ricordare che gli anni impiegati dal sistema giudiziario per ristabilire la legalità, quali che fossero gli argomenti, vennero in gran parte consumati da dilazioni di origine processuale. Dopo la prima decisione del TAR Lazio del luglio 2009, già in gran parte favorevole ai ricorrenti, il Consiglio di Stato concesse la sospensiva – permettendo così la sopravvivenza delle ordinanze – in quanto «nella valutazione dei contrapposti interessi» riteneva di dover far prevalere quello delle amministrazioni, vista la presenza di «complesse e delicate questioni inerenti all’imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona in uno con il divieto, che pervade l’ordinamento nazionale ed internazionale, di qualsivoglia discriminazione razziale ed etnica»²⁰. Un’imprescindibilità che evidentemente poteva attendere sino alla sentenza del Consiglio di Stato, pienamente favorevole ai ricorrenti, che arriverà nel novembre 2011. Una sentenza la cui efficacia venne ulteriormente ritardata da un ultimo ricorso dell’amministrazione alle SS.UU. della Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, che venne rigettato solo nel marzo

19. Simoni A., *I decreti “emergenza nomadi”: il nuovo volto di un vecchio problema*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3-4, 2008, p. 44 ss., ora in *Rom, antiziganismo e cultura giuridica*, CISU, Roma, 2019.

20. Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 26 agosto 2009.

2013²¹. A dimostrazione che le strategie giuridiche e giudiziarie dell'antiziganismo sono spesso di imprevedibile colore politico, vale la pena di rilevare come quest'ultimo ricorso venne proposto quando al Governo non c'erano più gli ideatori delle ordinanze, ma l'esecutivo guidato da Mario Monti.

Meno noto è il fatto che sotto il Governo Berlusconi vennero introdotte norme di legge formalmente neutre ma che, se si ricostruisce il percorso dei lavori preparatori, nascevano da dibattiti e proposte volti a introdurre disposizioni fondate sulla volontà di esercitare una pressione sui "nomadi", sempre utilizzando questo termine come sinonimo di rom. Come avevo cercato di mettere in evidenza in due articoli usciti per «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza»²², nelle aule parlamentari, in particolare sui banchi della destra, l'utilizzazione di stereotipi etnici contro i rom e la manifestazione di intenti esplicitamente discriminatori era da tempo moneta corrente. In quelle pagine proponevo, come esempio particolarmente illuminante, alcuni passaggi contenuti in una proposta della deputata Jole Santelli, attualmente governatrice della Calabria, di istituire una commissione parlamentare di inchiesta chiamata a «svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente all'interno delle comunità nomadi presenti in Italia»²³.

L'*humus* di quella stagione, lo sappiamo, ha generato dieci anni dopo frutti abbondanti. Certamente per una particolare congiuntura politica, ma anche – mi sento ormai di dire con sconfortata certezza – perché tra le *élites* italiane che dovrebbero essere sensibili a un discorso sui diritti, che non sono i vitali medici, gli essenziali ingegneri e i preziosi architetti, ma i giuristi dell'accademia e delle professioni legali non vi sono particolari dubbi che i rom siano un *particolare gruppo ben definito*, con una *caratteristica data – geneticamente o culturalmente – consistente nella tendenza criminale o comunque asociale*. Una caratteristica che sembra poter giustificare un indebolimento degli *standard* costituzionali di responsabilità personale e eguaglianza, attraverso una "precomprensione" diffusa e senza neanche quella discussione a partire dalle basi scientifiche dell'epoca che il positivismo ottocentesco si autoimponeva prima di esplicitare la tesi dello "zingaro criminale".

Occorre fare attenzione ai rischi di questa impermeabilità delle *élites* verso l'elaborazione di un discorso sui diritti che ricomprenda l'identità rom. È importante ad esempio riflettere, perché non mi sembra sia stato fatto, su quella che poteva essere la stagione legislativa apparentemente interrotta dal recente rivolgimento politico. Sarebbe tuttavia falsamente tranquillizzante farlo ap-

21. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9687/2013.

22. V. *I decreti "emergenza nomadi"*, *op. cit.*, p. 48 ss. e *Appunti per una lettura romana del "pacchetto sicurezza"*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», XI, 4, 2009, p. 217 ss., ora con diverso titolo in *Rom, antiziganismo e cultura giuridica*, *op. cit.*, p. 71 ss.

23. Camera dei Deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 1052 (Santelli).

poggiandosi solo alle varie esternazioni di piazza dell'ex Ministro dell'interno («I rom italiani ce li dobbiamo tenere», e così via), che nel 2007 già spiegava che «Dopo aver eseguito accurati calcoli e aver sentito i residenti [...] siamo arrivati alla nostra proposta di numero chiuso per i nomadi: zero»²⁴.

È meglio invece utilizzare un documento che nasceva come testo da prendere sul serio, con una precisa assunzione di responsabilità politica, ossia il “Contratto di governo” stipulato dalle formazioni che sostenevano il primo Governo Conte. Il Contratto a chiare lettere parlava di «aumento esponenziale dei reati commessi dagli abitanti dei campi nomadi», nei quali vivevano «40mila rom», ipotizzando per questo gruppo etnicamente identificato l'allontanamento del minore dalla famiglia o la perdita delle «responsabilità potestà genitoriale» in caso di non ottemperanza all'obbligo scolastico²⁵. Quale poteva essere il significato di un simile discorso in termini di rappresentazione della realtà? È seriamente pensabile che esistano dati che permettano di isolare gli atti di criminalità compiuti dagli abitanti dei “campi nomadi” e di accertare un loro “aumento esponenziale”? È ammissibile un “diritto minorile etnico”? Quali interventi normativi su questa base potevano essere altrimenti pensati che non fossero la riproposizione delle ordinanze del 2008 con il famoso censimento basato sull'identificazione nomade/rom? Ordinanze la cui validità come “buona pratica” è stata più volte sottolineata dall'ex Ministro dell'interno.

Il passaggio in questione fa parte di un testo che il capo del Governo e il suo guardasigilli, entrambi – non dimentichiamolo – soggetti che orgogliosamente rivendicano le loro radici professionali, hanno esplicitamente *endorsed*, probabilmente contribuendo alla sua redazione. Quale può essere la cultura giuridica di chi non ne rileva il macroscopico scarto rispetto ai valori costituzionali? La risposta, sono convinto, deve essere molto mite e tollerante. Sono entrambi, sotto questo specifico aspetto, normali giuristi italiani *mainstream*, non dotati degli anticorpi intellettuali che gli avrebbero reso problematico attingere al capitale politico dell'antiziganismo, quando questo gli appariva conveniente come collante dell'alleanza politica che stava per nascere, o come catalizzatore di consenso.

24. *Salvini: rom, il giusto numero? Zero*, «La Padania», 15.6.2007, p. 15.

25. Sezione 23 del Contratto, p. 45, «Il dilagare dei campi nomadi, negli ultimi anni, l'aumento esponenziale di reati commessi dai loro abitanti e le pessime condizioni igienico-sanitarie a cui sono sottoposti ha reso tale fenomeno un grave problema sociale con manifestazioni esasperate soprattutto nelle periferie urbane coinvolte. Ad oggi circa 40mila Rom vivono nei campi nomadi e il 60 per cento sono minori. Sono pertanto necessarie le seguenti azioni: chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle Direttive comunitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l'allontanamento dalla famiglia o perdita della responsabilità potestà genitoriale. In ogni caso, proponiamo di intervenire per il pieno superamento dei campi Rom in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea».

5. I rom e la magistratura

Le istituzioni dello stato abbondano, abbiamo visto, di giuristi abituati a distinzioni sottili e processi mentali raffinati, ma che non percepiscono la contraddizione tra questi e rappresentazioni della realtà modellate su stereotipi grossolani.

Questa contraddizione permane, e non potrebbe essere altrimenti, anche all'interno della magistratura. Anche da questa prospettiva gli ultimi venti anni rappresentano, se non un ritorno al punto di partenza, senza dubbio un'importante serie di occasioni perse. Cerchiamo di circoscrivere questa affermazione. La magistratura italiana è un corpo ampio e differenziato, e le generalizzazioni sono sempre pericolose. Esistono senza dubbio magistrati che hanno sviluppato una sensibilità in grado di correggere gli stereotipi.

Credo tuttavia che sarebbe disonesto negare che gli indicatori disponibili sono preoccupanti. Nelle pagine precedenti si è sottolineato più volte che l'attività dello Stato è stata pesantemente influenzata da una costruzione dell'identità rom ridicolmente fuorviante. Va detto subito con chiarezza che non si può imporre al magistrato l'onere di diventare uno specialista di "cose rom". La questione è più banale. Ho avuto per anni occasione di frequentare magistrati quasi tutti di profilo culturale elevato e di animo sinceramente garantista e democratico, rilevando come ciò nonostante non esitassero a parlare (magari con una sfumatura di simpatia) non di una "razza degli zingari", ma certamente di una "cultura rom", a cui attribuivano specifiche caratteristiche, inevitabilmente con una componente di propensione alla delinquenza. Ognuno dei dati di esperienza che citavano a sostegno della loro rappresentazione era, tuttavia, riferito a una particolare frazione del mondo rom con la quale erano entrati in contatto attraverso il lavoro in giurisdizione, e che automaticamente estendevano all'insieme astratto dei "rom", come elemento di una "cultura" a questi comune. L'operazione mentale diventava così altrettanto arbitraria come derivare i dati di una supposta cultura "italiana" da comportamenti osservati con regolarità negli abitanti di uno specifico strato sociale di una particolare zona del nostro Paese, poniamo la parte orientale della provincia di Campobasso. L'esempio potrebbe apparire forzato, ma sarebbe facile citare rappresentazioni del mondo rom, dominanti tra gli operatori della giustizia di una certa città, che scaturiscono dall'incontro frequente con imputati che provengono tutti da un'area geografica molto ristretta, non più ampia di quella del nostro esempio, e da uno stesso gruppo sociale.

Il discorso andrebbe sviluppato in modo più articolato, ma mi sento di difenderne le conclusioni. Il magistrato, come altri, normalmente esclude dal proprio orizzonte cognitivo il "rom invisibile", che finisce per non influire sulla rappresentazione di cui sopra, e al contempo tende a trascurare la rilevanza del contesto di provenienza come elemento utile a spiegare certi modelli comportamentali. Impressionante è infatti la frequente "denazionalizzazione"

dei rom, per i quali la cittadinanza è ritenuta irrilevante. Un errore di lettura di enorme impatto pratico, che porta a considerare l'etichetta "abitante in un campo nomadi" o "rom" come assorbente rispetto al fatto che il "soggetto" abbia sviluppato la propria personalità a Mitrovica in Kosovo o in una periferia di Bucharest.

È possibile rafforzare il discorso con riferimenti più solidi. Quando mi affacciai al problema "rom e diritto" venti anni fa, sostanzialmente non esistevano nel panorama internazionale studi empirici seri sull'impatto della rappresentazione della cultura rom sull'operato delle giurisdizioni.

Nell'ultimo decennio questo vuoto è stato colmato, e proprio con riguardo alla realtà italiana, a seguito della pubblicazione dei volumi di Sabrina Tosi Cambini, *La zingara rapitrice*²⁶ e di Carlotta Saletti Salza *Dalla tutela al genocidio*²⁷.

Non è qui possibile riassumere il contenuto di queste opere, entrambe realizzate a partire da documenti relativi a vicende nelle quali il sistema giudiziario interveniva nei confronti di parti che erano inquadrare come appartenenti all'insieme rom. Nel primo caso si trattava di indagini nelle quali donne rom erano sospettate di sottrazione di minori e nel secondo di procedure culminate in dichiarazioni di adottabilità di minori rom pronunciate da giurisdizioni minorili. Studi di grande spessore metodologico, dettagliati ed estesi, che nel caso del lavoro di Carlotta Saletti Salza sono stati seguiti da un'ulteriore elaborazione che ha messo in luce l'impatto dell'allontanamento dei minori sulle famiglie e soprattutto le modalità dei genitori e dei famigliari di mantenere vivo il legame con il bambino, così «andando a toccare emozioni che spesso vengono partecipate solo con il silenzio»²⁸.

Il volume di Sabrina Tosi Cambini ha avuto discreta visibilità e diffusione, arrivando a una seconda edizione, e probabilmente ha contribuito a rendere più difficile l'operare nel futuro di uno stereotipo che (come ricordato nella postfazione alla seconda edizione) addirittura un criminologo altrimenti durissimo nello scrivere degli zingari come Hans Gross già cento anni fa dichiarava essere niente più che una leggenda.

Nel caso del lavoro di Carlotta Saletti Salza avverto invece una difficoltà a riferirne per l'ennesima volta il contenuto, visto l'impatto nullo che ha avuto. Il volume, per chi abbia voglia di leggerlo, contiene indicatori inconfutabili di un funzionamento delle giurisdizioni minorili influenzato da rappresentazioni arbitrarie della "cultura rom" con un impatto devastante sulle famiglie che

26. Tosi Cambini S., *La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007)*, CISU, Roma, 2008 (2^a ed. 2015).

27. Saletti Salza C., *Dalla tutela al genocidio. Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005)*, CISU, Roma, 2010.

28. Saletti Salza C., *Famiglie amputate. Le adozioni dei minori dal punto di vista dei rom*, CISU, Roma, 2014, p.14.

entrano nell'occhio degli operatori. Un'indagine basata su un'amplissima documentazione analizzata in modo dettagliato e preciso.

L'importanza del volume venne segnalata su una rivista molto seguita nel settore della giustizia minorile, e le conclusioni dello studio vennero presentate dall'Autrice al menzionato convegno milanese del 2010²⁹, dove provocarono l'abbandono della sala da parte di alcuni assistenti sociali, apparentemente offesi da riferimenti al ruolo che i servizi avevano avuto nei procedimenti studiati. Il volume venne poi presentato, nel 2012, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.

Vista l'incisività dello studio, la gravità del quadro che ne derivava e le occasioni di visibilità ero, a posteriori ingenuamente, convinto che avrebbe provocato reazioni istituzionali vivaci, anche solo per confutarne le conclusioni, che mettevano in luce un quadro più grave di quelli che in altri Paesi avevano avuto ricadute politiche importanti. Niente di tutto questo si è verificato, e non mi risultano dibattiti di alcun tipo. Un silenzio che stride, tra l'altro, con l'attenzione riservata negli ultimi anni al tema del presunto strapotere delle giurisdizioni nel decidere sull'allontanamento di minori (non rom) dalle famiglie. La mancanza di ogni reazione, per disattenzione o strategia, al lavoro di Saletti Salza da parte di chi è deputato alla vigilanza sull'operato delle giurisdizioni, *in primis* il Consiglio Superiore della Magistratura, e in generale l'assenza di un dibattito serio all'interno della magistratura minorile, porta a chiedersi non tanto cosa possa essere fatto per aumentare la consapevolezza del problema all'interno della magistratura, ma *se* sia in assoluto possibile fare qualcosa.

6. Una piccola proposta giuspolitica: dimenticare i rom

Una rassegna di questo genere obbliga a fare un tentativo di bilancio, che è inevitabilmente sconcertante. Un bilancio che per molti versi stupisce anche me, ma – per mantenere la metafora economicistica – più per le caratteristiche di alcuni capitoli piuttosto che per il saldo complessivo. Non ho mai avuto dubbi che l'antiziganismo, la ziganofobia e gli stereotipi più banali fossero così radicati nella società da non potersi attendere un loro indebolimento, almeno non in pochi decenni. Sinceramente, non pensavo, tuttavia, che il modo di “pensare i rom” proprio delle componenti culturalmente più arretrate della società si rivelasse capace di sopravvivere così a lungo anche all'interno delle

29. Al convegno milanese era presente anche Laura Laera, all'epoca presidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, nella cui relazione (plausibilmente basata sul testo dell'intervento svolto al convegno), leggibile in *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, op. cit., p. 1145 ss., l'Autrice si riserva una attenta analisi dei risultati della ricerca di Saletti Salza. Non risultano tuttavia suoi interventi successivi sul tema.

istituzioni e delle *élites* che ne controllano il funzionamento, e che tutto ciò continuasse anche quando in Italia venivano prodotte analisi tra le più avanzate, che disvelavano meccanismi di stereotipizzazione e stigmatizzazione con conseguenze molto pesanti per le comunità coinvolte.

Il tono generale di queste pagine è forse a tratti pungente. Credo, tuttavia, che sceglierne un altro sarebbe stato fuori luogo, non fosse altro per il contesto nel quale vedono la luce. La gravità dei problemi irrisolti sarà esasperata dalla pandemia in corso, che rappresenta già da ora un colpo durissimo per le comunità più deboli tra rom e sinti, non solo per le conseguenze sanitarie, ma per le ricadute generali della crisi economica e sociale inevitabilmente avviata. Il disinteresse del Governo appare totale, e alla luce della visione dei “campi nomadi” sopra illustrata la cosa non stupisce. Unico transitorio correttivo appare la sparizione dei “nomadi” dal *focus* mediatico con la sospensione delle forme di vessazione più brutali, come ad esempio gli sgomberi, essendo le energie delle istituzioni deviate verso altre priorità.

Non tento di introdurre una *pars construens*, una componente propositiva circa una possibile strategia giuspolitica per rimuovere le incrostazioni antizigane dalle istituzioni. Da un lato mi sembra che nessuna strategia sia possibile senza una preliminare comprensione dell’effettiva struttura dei problemi nel circuito istituzionale, e dall’altro una proposta articolata richiederebbe spazio e sedi differenti.

Mi permetto però di suggerire una sorta di “strategia mentale” utile a chi, lavorando all’interno delle istituzioni e non avendo desiderio, interesse o tempo per approfondire la realtà dei “mondi rom” vuole cercare di evitare che, inconsapevolmente, le proprie azioni siano mosse da costruzioni arbitrarie. La strategia ha una struttura tutto sommato abbastanza semplice, che potrebbe essere ridotta allo *slogan* “Dimentichiamoci dei rom”. In termini sociali e culturali poco o nulla può essere considerato come comune a tutto il mondo rom, e quelle cose che potrebbero essere considerate tali a costo di qualche semplificazione e forzatura non sono utili come dati per orientare l’azione di polizie e giurisdizioni nelle democrazie e negli stati di diritto europei.

Buttiamo quindi tranquillamente nel tritacarta tutto quanto troviamo scritto in ambito giuridico in tema di “cultura rom” senza ulteriori specificazioni, che siano sentenze della Cassazione o testi dottrinali in tema di “reati culturalmente orientati”. Accettiamo di ammettere nel circuito della cultura giuridica solo “rom contestualizzati”, nello spazio e nel tempo. Parlare dei modelli culturali prevalenti in un dato momento e in un dato contesto, in cui vivono prevalentemente persone che si riconoscono come rom, può avere valore conoscitivo, e molto spesso portare a scoprire che le dinamiche sono simili a quelli di altri luoghi “non rom”. Se non siamo in grado – come nella maggior parte dei casi – di disporre di dati di contesto attendibili riportiamo allora il “rom” alla sua identità formale, cittadino rumeno, italiano, macedone. *Stop.*

Concludo riprendendo parole che ho già scritto in precedenza, circa il problema dei “campi nomadi” «Molti campi nomadi sono luoghi socialmente degradati, con dinamiche tuttavia molto simili a quelle che caratterizzano certe periferie urbane, a volte le stesse dove sono dislocati i campi. Semplicemente, i campi sono luoghi in cui prevale la presenza di persone che corrispondono a una certa immagine di diversità incasellata (gli “zingari”), facilmente riconoscibile e distinguibile. Nessun governante proporrebbe regole *ad hoc* sul controllo degli abitanti (non rom) dei peggiori inferni suburbani d’Italia, anche dove i tassi di criminalità sono altissimi»³⁰.

Interiorizzare questo e altri dati di realtà nel funzionamento della macchina del diritto sembrerebbe un compito adeguato per i prossimi venti anni, vista la *performance* modesta di quelli appena trascorsi.

30. Così in *Salvini come Eichmann?*, «Questione giustizia», 6.7.2018, ora in *Rom, anti-ziganismo e cultura giuridica*, *op. cit.*, p. 162.